

TRIBUNALE DI BARI

Sez. Procedure Concorsuali

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per

la sig.ra **Vitti Roberta**, nata a Bari (BA) il 10/05/1964, C.F. VTTRRT64E50A662R, residente in Castellana Grotte (BA) alla Via Concorrano n. 2), rappresentata e difesa dall'**Avv. Anna Losurdo**, cf. LSRNNA61M47A662O, PEC: avvannalosurdo@legalmail.it, con studio in Bari a Via Dante Alighieri, 87 e dall'**Avv. Sabrina Fiore**, cf. FRISRN84A53E456B, PEC: fiore.sabrina@avvocatibari.legalmail.it, con studio in Palo del colle (Bari), a via XXIV Maggio, 51, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Dante Alighieri, 87, presso lo studio dell'Avv. Losurdo, dove dichiara di volere ricevere le comunicazioni previste per legge, in virtù di mandato rilasciato in calce al presente atto, espone:

- 1) - la ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento ex art.2 CCII, lett. c), ossia in: *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*, dove con "insolvenza" alla lett. b) della predetta norma si indica *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;
- 2) - l'indebitamento è costituito per la maggior parte dal credito ipotecario e, in misura inferiore, per crediti privilegiati (trattasi di debiti erariali, ossia crediti vantati da Agenzia Entrate Riscossione) e chirografari - questi ultimi riconducibili a una sentenza del Giudice di pace di Putignano di cui si dirà in seguito);
- 3) - la ricorrente, nei cinque anni anteriori la presentazione del piano, non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui al Capo II della L.3/2012;
- 4) - la Sig.ra Vitti non ha posto in essere atti in frode ai creditori e, pertanto, non vi sono atti impugnati dagli stessi;
- 5) - la debitrice non ha determinato al situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art.69 CCII);
- 6) - tra i procedimenti di cui al CCII, quello applicabile al caso che ci occupa è **il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**.



7) - La Sig.ra Vitti, non essendo fallibile ma comunque in condizione di sovraindebitamento



8) – Entrato in vigore il CCII, la debitrice ha abbandonato la suddetta procedura e ha ritenuto opportuno instaurare la procedura presso l'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la nomina di un Gestore che rediga la relazione richiesta dall'art. 67 e ss CCII.

Tanto premesso, le sottoscritte depositano la seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.


1. Sulle cause del sovraindebitamento

L'analisi della debitoria dimostra che si possa ragionevolmente escludere che la ricorrente abbia determinato con colpa grave, malafede o frode il sovraindebitamento o assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.



Red


... merito per ottenere il mutuo.



Red

l
,
3
a
A,
e
di

Infine, nel periodo 2005-2010, il ...



Roba

2. *Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti al mantenimento suo e della sua famiglia ex art.67 e ss. CCII.*



Il figlio non è produttore di reddito in quanto studente universitario.

Le spese necessarie al sostentamento della ricorrente sono state quantificate in €1.121,00 (millecento/00), somma inferiore rispetto al prospetto Istat della spesa media mensile pari a €2.450,51 (**All_6 prospetto ISTAT spesa media mensile anni 2018-2019 per due componenti nucleo familiare, pag.15**) e solo di poco superiore alla soglia di povertà prevista per il nucleo familiare e la zona di riferimento pari a €842,67 (**All_7 soglia povertà ISTAT**) e comunque e così ripartite:

Spese sostentamento famiglia	
Vitto	€ 500,00
Luce	€ 28,00
Gas	€ 62,00
Acqua	€ 60,00
Università (figlio Luca)	€ 50,00
Sport (figlio Luca)	€ 52,50
Spazzatura	€ 40,00
Assicurazioni (auto e moto)	€ 62,50
Bollo (auto e moto)	€ 16,00
Spese varie (medicine, visite mediche, vestiti e scarpe, pec, benzina, telefono etc)	€ 150,00
Fondo Imprevisti	€ 100,00
Totale	€ 1.121,00¹

La situazione reddituale della ricorrente allo stato attuale, come risulta dalle attestazioni

• ISEE (**All_8 certificazioni ISEE 2018-2019-2020-2021-2022-2023**) è la seguente:

Dalla dichiarazione dei redditi in atti risulta che:

- per il 2018 la ricorrente ha maturato una situazione economica (ISE) pari a € 15.859,07 e un ISEE pari a € 6.986,37;
- per il 2019 la ricorrente ha maturato una situazione economica (ISE) pari a €16.101,00 e un ISEE pari a €7.778,26;
- per il 2020 la ricorrente ha maturato una situazione economica (ISE) pari a €16.212,80 e un ISEE pari a €7.832,27.
- per il 2021 la ricorrente ha maturato una situazione economica (ISE) pari a € 18.891,40 e un ISEE pari a € 9.126,28.
- per il 2022 la ricorrente ha maturato una situazione economica (ISE) pari a € 16.516,00 e un ISEE pari a € 7.978,74.
- per il 2023 la ricorrente ha maturato una situazione economica (ISE) pari a € 16.779,20 e un ISEE pari a € 8.105,89.

¹ All_7.1 spese certificate.

La ricorrente non dispone di un reddito autonomamente prodotto, ma può contare su di un patrimonio mobiliare rappresentato da entrate mensili derivanti all'assegno di mantenimento di €1.168,45 corrisposto dall'ex coniuge secondo quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale di separazione (**All_9 verbale e ordinanza separazione**).

2. ANALISI DEL PIANO

2.1 Attivo

La Sig.ra Vitti, come rappresentato nel paragrafo precedente, non è produttrice di reddito bensì percepisce un assegno di mantenimento per il figlio di €1.168,45.

Come da visure allegate, la ricorrente possiede, inoltre, i seguenti beni immobili (**All_10 e 10.1 visure catastali**):

BENE IMMOBILE	VALORE
<p>A. 1/3 della proprietà dell'immobile sito in Bari (BA) Via Madre Clelia Merloni n.8, piano 4 – s1 int.10, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Bari al Fg.121, Ptc.289. Sub.10, Zona 2, Cat. A/2. Classe4, consistenza 6,5 vani, rendita € 1.040,66, Totale: 127 mq Totale escluse aree scoperte b): 123 mq</p>	<p>L'immobile è pervenuto alla debitrice per successione del Sig. Vitti Giuseppe (padre della debitrice).</p> <div style="background-color: #0070C0; width: 100%; height: 150px; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Vitti, i tutti (CF A) ↓ 62B) rieta' Nata a' per bene personale</p> <p>Dalla stima OMI risulta che il bene vale al mq circa €. 1.475,00 (derivante dal valore medio tra €1.300,00 ed €1.650,00)².</p> <p>Il valore del bene, pertanto, è pari ad € 182.900,00 [derivante da €181.425,00 per le aree coperte ed € 1.475,00 per aree scoperte (ossia €368,75 per 4 mq)].</p> <p>Il valore della quota di 1/3 della Sig.ra Vittà, pertanto è pari ad € 60.966,66.</p>

² All_10.4 OMI Bari

<p>B. 1/1 della proprietà dell'immobile sito in Castellana Grotte (BA) alla STRADA COMUNALE CONCORRANO n. 2, Piano T, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Castellana Grotte al Fg.16, Ptc.246, Sub.2, Cat. C/2, Classe 3, mq 37, rendita €135,67</p>	<p>I beni B, C, D, F, G, H, I, L, M ed N devono essere considerati come bene unico atteso che fanno parte di un unico lotto all'interno della Procedura Esecutiva Immobiliare n. 331/2017 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Bari, con vendita fissata al 17.05.p.v.³. Nel bando di vendita del 18 gennaio 2023 il valore del bene è il seguente: BASTA D'ASTA: EURO 400.000,00 quattrocentomila / OFFERTA MINIMA: EURO 300.000,00 trecentomila /</p>
<p>C. 1/1 della proprietà dell'immobile sito in Castellana Grotte (BA) alla STRADA COMUNALE CONCORRANO n. 2, Piano T - 1, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Castellana Grotte al Fg.16, Ptc.246, Sub.1, Cat. A/7, Classe 2, mq 13, rendita €805,67</p>	
<p>D. 1/1 della proprietà dell'immobile sito in Castellana Grotte (BA) alla STRADA COMUNALE CONCORRANO n. 2, Piano T - 1, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Castellana Grotte al Fg.16, Ptc.266, Sub.1, Cat. A/7, Classe 2, vani 4,5, rendita €278,89</p>	
<p>E. 326/1000 della proprietà dell'immobile sito in Rocchetta a Volturno (IS) alla Via Annunziata, Piano 2 int. 511, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Rocchetta a Volturno al Fg.A/11, Ptc.370, Sub.26, Cat. D/2, rendita €244,00, mq 25. Il bene si trova nel complesso edilizio "Residenza Valle Fiorita".</p>	<p>Trattasi di quota di una multiproprietà nella provincia di Isernia, pervenuto alla debitrice con Atto del 13/03/2007 Pubblico ufficiale MONOSI STEFANIA Sede LECCE (LE) Repertorio n. 17943 - COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 1261.1/2007 Reparto PI di ISERNIA in atti dal 29/03/2007. Dalla stima OMI risulta che il bene vale al mq circa €435,00 (derivante dal valore medio tra €350,00 ed €520,00)⁴. Il valore del bene, pertanto, è pari ad € 10.875,00.</p>
<p>F. Intera proprietà del terreno, qualità uliveto, sito in Castellana Grotte (BA), identificato in Catasto Terreni del Comune di Castellana Grotte (BA) al Fg.16, Ptc.212, Classe 3, are 35 e ca 12, reddito dominicale € 10,88, reddito agrario € 9,07</p>	<p>I beni B, C, D, F, G, H, I, L, M ed N devono essere considerati come bene unico atteso che fanno parte di un unico lotto all'interno della Procedura Esecutiva Immobiliare n. 331/2017 R.G.E. pendente presso il Tribunale di Bari, con vendita fissata al 17.05.p.v.. Nel bando di vendita del 18 gennaio 2023 il valore del bene è il seguente: BASTA D'ASTA: EURO 400.000,00 quattrocentomila / OFFERTA MINIMA: EURO 300.000,00 trecentomila /</p>
<p>G. Intera proprietà del terreno, qualità uliveto, sito in Castellana Grotte (BA), identificato in Catasto Terreni del Comune di Castellana Grotte (BA) al Fg.16, Ptc.244, Classe 3, are 9 e ca 77, reddito dominicale € 3,03, reddito agrario € 2,52</p>	
<p>H. Intera proprietà del terreno, qualità uliveto, sito in Castellana Grotte (BA), identificato in Catasto</p>	

³ All 10.2 - CTU e bando


⁴ All 10.3 - OMI agenzia Entrate Rocchetta Volturno.

Terreni del Comune di Castellana Grotte (BA) al Fg.16, Ptc.265, Classe 3, are 6 e ca 23, reddito dominicale € 1,93, reddito agrario € 1,61	
I. Intera proprietà del terreno, qualità uliveto, sito in Castellana Grotte (BA), identificato in Catasto Terreni del Comune di Castellana Grotte (BA) al Fg.16, Ptc.275, Classe 2, are 9 e ca 90, reddito dominicale € 4,09, reddito agrario € 3,07	
L. Intera proprietà del terreno, qualità uliveto, sito in Castellana Grotte (BA), identificato in Catasto Terreni del Comune di Castellana Grotte (BA) al Fg.16, Ptc.38, Classe 3, are 33 e ca 97, reddito dominicale € 10,53, reddito agrario € 8,77	
M. Intera proprietà del terreno, qualità uliveto, sito in Castellana Grotte (BA), identificato in Catasto Terreni del Comune di Castellana Grotte (BA) al Fg.16, Ptc.39, Classe 2, are 20 e ca 96, reddito dominicale € 8,66, reddito agrario € 6,49	
N. Intera proprietà del terreno, qualità uliveto, sito in Castellana Grotte (BA), identificato in Catasto Terreni del Comune di Castellana Grotte (BA) al Fg.16, Ptc.47, Classe 3, are 16 e ca 95, reddito dominicale € 5,25, reddito agrario € 4,38	
TOTALE	€.371.841,66

[Handwritten signature]

In questa sede si precisa che l'immobile sito in Castellana Grotte (BA) Strada Comunale Concorrano n.2 è quello in cui il nucleo familiare risiede, è la prima casa della ricorrente ed è destinata ad abitazione familiare del suo nucleo familiare.

Per quanto attiene, invece ai beni mobili registrati (**All 11 beni mobili registrati e**



Non risultano atti della ricorrente impugnati dai creditori e suo carico non sussistono crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.

Il valore dell'**indebitamento complessivo** (che si andrà ad analizzare nel paragrafo successivo), al momento di redazione della proposta, ammonta ad **€ 341.354,96** (al netto del compenso OCCS di € 9.805,06); la posta passiva più consistente è costituita dal mutuo ipotecario, a suo tempo contratto con la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a che rappresenta l'62,76% circa del debito totale.

Il che testimonia che la ricorrente ha assunto la maggior quota di debito per investimenti di lunga durata, legati all'immobile costituente "prima casa", e che l'indebitamento non è dovuto a futili necessità. Infatti, come detto, i debiti non onorati dall'odierna istante sono strettamente collegati alla perdita di lavoro nel 2006 in uno alle vessazioni, raggiri e violenze subite dalla Sig.ra Vitti dal marito (come già illustrato nel paragrafo inerente alle cause di sovraindebitamento).

A tal punto è necessario ribadire, in questa sede, che la Sig.ra Vitti non produce reddito e che le sue entrate mensili sono pari ad €1.168,45, a fronte di un costo vita medio/mensile di € 1.121,00 circa.

La ricorrente, oltre ai beni di sua proprietà sopra citati, non ha altri beni da vendere di devolvere alla procedura ulteriori liquidità atteso che i suoi genitori non sono a malapena di provvedere a se stessa ed a suo figlio per le spese di studio ed oneri fiscali riconnesse all'attività universitaria

Il piano proposto prevede, dunque, le seguenti modalità di pagamento:

Somma conferita	Modalità di pagamento
<p>€ 150.000,00 in unica soluzione</p> <p>Derivante dalla vendita della quota parte di 1/3 della proprietà dell'immobile sito in Bari (BA) Via Madre Clelia Merloni n.8, piano 4 – s1 int.10, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Bari al Fg.121, Ptc.289, Sub.10, Zona 2, Cat. A/2, Classe4, consistenza 6,5 vani, rendita € 1.040,66, Totale: 127 mq Totale escluse aree scoperte b): 123 mq</p> <p>Le somme derivano dal fratello della Sig.ra Vitti, Sig. Leonardo Vitti, come da proposta di acquisto allegata in atti (AL21)</p>	<p>1) € 120.000,00 ad Amco (creditore ipotecario) in unica soluzione</p> <p>2) € 30.000,00 in unica soluzione da dividere tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OCCS € 8.036,94 (di cui € 13.394,90 detratto il 40%) oltre iva al 22% per un totale di € 9.805,06; - Ranù Caterina € 5.434,00; - € 11.410,23 ai privilegiati <p>Le restanti somme saranno devolute come fondo spese per procedura.</p>
<p>Liquidazione della quota di 326/1000 della proprietà dell'immobile sito in Rocchetta a Volturno (IS) nel</p>	<p>Le somme saranno da ripartire tra creditori chirografari.</p>

<p>complesso edilizio "Residenza Valle Fiorita", sito alla Via Annunziata, Piano 2 int. 511, identificato in Catasto Fabbricati del Comune di Rocchetta a Volturno al Fg.A/11, Ptc.370, Sub.26, Cat. D/2, rendita €244,00, mq 25.</p> <p>Il valore del bene è pari ad € 10.875,00.</p>	
Totale piano	€.160.875,00

La Sig.ra Vitti non è nelle condizioni di devolvere alcunché alla procedura oltre al ridetto bene sito in Bari ed alla multiproprietà sita in Rocchetta a Volturno (cespiti che si andranno ad alienare all'omologa del piano e a condizione che venga salvato l'immobile familiare sito in Castellana Grotte), atteso che nessun valore di realizzo può essere attribuito ai beni mobili e suppellettili di valore solo affettivo.

Trattasi di somme integralmente finanziate dall'attivo innanzi indicato, al netto di quanto occorrente per il sostentamento del nucleo familiare del ricorrente.

2.2 Passivo e modalità di pagamento.

La sintesi dell'indebitamento è evidenziata nella seguente tabella che classifica i singoli debiti, privilegiati e chirografari:

Creditore	Debito Vitti e precisazioni del debito	Tipologia di credito e percentuale di incidenza sul totale del debito. *** Le somme conferite dal piano permettono la realizzazione del: - 56,01% di soddisfo del credito ipotecario, - 100% dei prededucibili, - 50% e privilegiati, - 10% dei creditori chirografari.
1. Avv. Losurdo e Fiore	€ 3.588,00 Competenze professionali di spettanza degli Avv.ti delle Sig.ra Vitti e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura.	Privilegio ex art. 2751 - bis cc Onorario 1% Di incidenza
2. RANU' Caterina	€ 5.434,00	Prededuazione Onorario

	Trattasi di somme riconosciute alla professionista in quanto riconnesse alle operazioni di custodia e delegato alla vendita all'interno della procedura esecutiva individuale n.331/2017 pendente presso il Tribunale di Bari	1,59% Di incidenza
3. AMCO - Asset Management Company (già Banca MPS)	<p style="text-align: center;">€ 214.266,55</p> <p>Con atto del 28/06/2015 i sig.ri Vitti e Di Giacomo hanno sottoscritto con la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la complessiva somma di €330.000,00 da rimborsarsi mediante il pagamento di n.180 rate mensili.</p> <p>A fronte dell'inadempimento nel pagamento delle rate a far data dal 10/11/2011, la banca provvedeva, in data 16/05/2017 ad appostare a sofferenza il credito residuo e ad avviare, sempre nel 2017, la procedura esecutiva immobiliare n.331/2017 R.G.E.I. Tribunale di Bari, chiedendo di partecipare alla distribuzione del ricavato per l'importo di €214.266,55 oltre interessi e spese.</p> <p>La garanzia ipotecaria insiste sull'immobile sito in Castellana Grotte (BA) Strada Comunale Concorrano, identificato al Fg. 16, Part. 246, Sub 1 e 2 e l'area esterna identificata in catasto al Fg.16. Part.275, posto in vendita, come da relativo avviso.</p> <p>Ad oggi la creditrice vanta un residuo credito ipotecario di €235.498,27, così come risulta dalla dichiarazione di credito della banca (Al.12 dichiarazione credito amco).</p> <p>La Amco s.p.a, pertanto, vanta un ulteriore credito verso la ricorrente per €9.874,34 in ragione della quota di interessi e rate scadute e non pagate, riferite al summenzionato mutuo ipotecario antecedenti al pignoramento ex art.2855 c.c. per €8.453,48. nonché un ulteriore credito per €1.420,86 riferito al saldo negativo di conto corrente n.632329/08, come risulta dalla dichiarazione di credito della banca che vengono inserite in chirografo nel presente piano.</p>	Mutuo ipotecario 62,76% Di incidenza
4. Agenzia Riscossione Entrate	<p style="text-align: center;">€ 11.135,04</p> <p>L'esposizione debitoria della sig.ra Vitti ammonta complessivamente ad € 11.135,04 per il mancato pagamento di imposte e tributi personali; l'agente della Riscossione ha inviato al professionista in data 05.05.2023 mediante pec estratti ruolo aggiornati.</p>	

	<p>L'Ente impositore ha inviato tutta la documentazione necessaria per ricostruire la posizione debitoria così come allegata alla relazione del professionista nominato.</p> <p>Il credito ha natura privilegiata per un totale pari ad € 4.789,94.</p> <p>Il credito ha natura chirografaria per un totale pari ad € 6.350,10.</p>	<p>privilegio generale 1,4% Di incidenza</p> <p>Chirografo 1,86% Di incidenza</p>
5. Comune di Castellana Grotte	<p>€ 581,32</p> <p>Somme dovute per il mancato pagamento di imposte e tributi personali; il Comune di Castellana Grotte ha inviato al professionista in data 09.05.2023 mediante pec la documentazione necessaria per ricostruire la posizione debitoria così come allegata alla relazione del professionista nominato. 1.991,42</p> <p>Trattasi di somme in contestazione perché trattasi di errore di calcolo</p>	<p>privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c. e privilegio generale grado 20° art.2752 e 2749 c.c. e n.20 art. 2778 c.c.</p> <p>0,0% Di incidenza</p>
6. AMCO - Asset Management Company (già Banca MPS)	<p>€ 29.685,24</p> <p>Somme derivanti da : € 21,231,76 per interessi maturati sino alla data del pignoramento; € 8.453,48 per interessi maturati rate scadute;</p>	<p>Chirografo 8,69% Di incidenza</p>
7. AMCO - Asset Management Company (già Banca MPS)	<p>€ 1.420,86</p>	<p>Chirografo 0,4% Di incidenza</p>
8. VANGI NICOLETTA (All.17 e 18)	<p>€ 13.861,19</p> <p>Derivanti da:</p> <p>Trattasi di somme derivanti da sentenza 71/2016 GdP Putignano e precetto e pignoramento della proc es. imm. 331/2017 Trib. Bari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il credito ha natura privilegiata per un totale pari ad € 4.789,94. - Il credito ha natura chirografaria per un totale pari ad € 6.350,10. 	<p>Chirografo 4% Di incidenza</p>

<p>9. IFIS NPL Investing SpA (già Tanaro SPV s.r.l., cedente banca MPS , già COMNSUM.IT)</p>	<p style="text-align: center;">€ 61.377,766</p> <p>La ricorrente è debitrice nei confronti della società IFIS NPL Investing SpA, già Tanaro SPV s.r.l. (cessionaria del credito di Consumit s.p.a.), per € 61.377,766, in ragione del finanziamento n.2274078 del 05/04/2007 contratto con Consumit s.p.a. per il quale è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine in data 28/09/2012. Successivamente, in data 31/07/2015, il credito è stato ceduto alla società Tanaro SPV s.r.l. che ha quindi richiesto, con comunicazione del 05/05/2020 il pagamento della somma di € 58.729,26 oltre interessi e spese quantificate in € 2.648,50 come d.i. n.556/23. Vi è un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente (Al 13 ricorso per decreto ingiuntivo).</p>	<p style="text-align: center;">Chirografo</p> <p style="text-align: center;">17,98% Di incidenza</p>
<p style="text-align: center;">Totale</p>	<p style="text-align: center;">€ 341.354,96</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>

* * * * *

La **debitoria complessiva** ammonta ad **€. 341.354,96** di cui:

- a) € 242.521,00 in privilegio, così suddivisi:
- o € 214.266,55 in privilegio ipotecario;
 - o € 22.820,45 in privilegio mobiliare.
 - o € 5.434,00 in prededuzione per Custode/Delegato proc es. imm. 331/2017
- b) la debitoria chirografaria, invece, è pari ad € 98.833,96.

3. Su merito creditizio, inesistenza di colpa grave, malafede e frode.

Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, alla stregua della L.3/2012, inserisce la verifica del merito creditizio nella lotta al sovraindebitamento.

Il legislatore, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha attribuito rilevanza al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi.

* Così in giurisprudenza si è cercato di colmare l'indeterminatezza della legge, valorizzando il comportamento del finanziatore.

Nello specifico, si ricordi una recente pronuncia del Tribunale di Rimini (Trib. Rimini, sentenza dell'1° marzo 2019), nella quale l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sull'omologazione di un piano del consumatore, dovendo verificare quindi la meritevolezza di quest'ultimo, ha rilevato che il debitore è stato indotto a contrarre un credito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie dalle società finanziarie che non avevano effettuato una corretta valutazione del merito creditizio, e che, pertanto, doveva essere ammesso alla procedura di ristrutturazione del debito.

Con le disposizioni del CCII, il legislatore recepisce tali orientamenti e valorizza gli strumenti di ristrutturazione del debito del consumatore, interpretandoli nel senso di garantire la possibilità agli insolventi civili di cancellare i propri debiti e "ripartire da zero".

In primo luogo, l'art. 69 del CCII stabilisce che il consumatore non può accedere alle procedure qualora abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In secondo luogo, il giudice, in sede di omologazione, dovrà limitarsi a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, e non anche escludere che il consumatore abbia assunto debiti senza la ragionevole possibilità di adempierli.

Al debitore sarà preclusa la possibilità di accedere alle procedure nel caso in cui il giudice ravvisi macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.

Il legislatore ha ritenuto inoltre attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che "l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

Tale indicazione, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B.

Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che "**il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.**"

In secondo luogo, la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, così intesa, seppur implicitamente, va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore.⁵

In tal senso Tribunale di Lecce del 23.03.2022 (All.14), Tribunale Napoli 27.10.2020 (All.15), Tribunale Napoli Nord 21.04.2021 (All.16)

La verifica in ordine alla meritevolezza nel piano del consumatore può oggi limitarsi, dunque, alla valutazione dell'esistenza o meno di colpa grave, malafede o frode in capo al debitore, restando ferma l'ammissibilità della procedura quando il sovraindebitamento sia stato causato con colpa lieve.

Più precisamente l'ambito d'indagine del Giudicante si racchiude alla tipologia di colpa (lieve) della quale manca una definizione univoca.

Dando per assunte le definizioni dei colpa grave, malafede e dolo (cf e fanno ricorso al concetto di inescusabilità, negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché dalla presenza della volontà di arrecare un danno all'istituto finanziario architettando il raggio in modo meticoloso ed organizzato, recante un comportamento manifestamente rimproverabile, avuto riguardo alle capacità di agire di un soggetto di

⁵ <https://www.diritto.it/obbligo-di-verifica-del-merito-creditizio-le-responsabilita-del-finanziatore/>

media esperienza), tutte quelle condotte che non sono riconducibili a tali condotte ricadono nella colpa lieve e ravvisano come unico filo conduttore la scusabilità.

Così delineato lo scenario di indagine sulla colpa lieve va rilevato che essa racchiude tutti quei casi in cui la condotta del consumatore non sia stata caratterizzata dalla volontà di nuocere all'istituto di credito o in cui la sua condotta non sia stata connotata da colpa grave, con lo spostamento quindi dell'indagine sull'elemento soggettivo della condotta del consumatore, potrà affermarsi la meritevolezza.

La novella normativa apportata dalla L.176/2020 in definitiva, con l'espunzione dalla L.3/2012 in primis (e dal CCII in un secondo momento) del requisito dell'aver assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o dell'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, ricorrendo a un credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali, ha circoscritto l'ambito della mancanza di meritevolezza nell'alveo della colpa grave, malafede o frode e ha ristretto le ipotesi di responsabilità del debitore facendo rientrare nell'ambito della colpa lieve tutte quelle condotte colpose nelle quali siano presenti profili di scusabilità, come quelle ricorrenti nei rapporti tra banca/finanziaria e cliente, nel quale il secondo fa affidamento sulla professionalità di un soggetto qualificato.

Nel caso in cui un soggetto, al fine di un accesso al credito, usufruisca di una consulenza finanziaria di un intermediario qualificato e successivamente ne derivi una situazione di sovraindebitamento, l'elemento psicologico da valutare in ordine alla graduazione della colpevolezza deve tener conto della volontà, esclusiva o comunque preponderante, di accedere al credito sulla base di false o incomplete informazioni fornite al creditore nella fase precontrattuale.


Giurisprudenza costante⁶ ha ritenuto che tale *climax* ascendente (che vede quale punto di partenza la colpa grave, il dolo o la frode) fa sì che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano del consumatore l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve.

Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, dall'analisi della debitoria della Sig.ra Vitti non sono emerse spese di carattere voluttuario o per destinazioni diverse rispetto agli ordinari bisogni della vita quotidiana e, quindi, qualora fosse ravvisabile una colpa in capo al debitore, si ritiene che tale colpa sia qualificabile al massimo come lieve, per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare in misura adeguata le conseguenze di tale scelta.

La stipula del mutuo ipotecario e la concessione della relativa garanzia reale sono eventi verificatisi in un periodo nel quale la sicurezza garantita dal matrimonio e dalle entrate percepite sia dalla ricorrente che dal suo coniuge, consentono di affermare che la debitoria sia stata contratta senza dolo, né colpa grave o frode, con la ragionevole prospettiva di poterla adempiere e, pertanto, escludendo un accesso sproporzionato al credito.

⁶ Sentenze:

Artt. 22, 23 e 24; Tribunale Messina 20 Dicembre 2021 Est. Minutoli;
Tribunale Napoli Nord 6 Febbraio 2021 Est. Magliulo;
Tribunale Santa Maria Capua Vetere 2 Dicembre 2020 Est. Sodano



4) Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione prodotta e commento al piano di accordo proposto con valutazione della probabile convenienza (art.67, co.4, e art.68, co.2 lett.c, CCII, L.3/2012)

Le scriventi ritengono che la documentazione prodotta a sostegno del Piano possa ritenersi completa ai fini che ci occupano, fatto salvo l'obbligo, per la Debitrice, di mettere a disposizione gli immobili da liquidare utili per l'esecuzione della proposta.

Dalla verifica dei dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici, non possono emergere dubbi circa l'attendibilità della documentazione.

Il piano proposto, dedotto il pagamento delle spese prededucibili, prevede il pagamento in percentuale del creditore ipotecario (56,01), il 100% dei prededucibili, il 50% dei privilegiati e il 10% dei chirografi.

L'attivo a disposizione dei creditori è pari ad € 160.875,00 di cui € 150.000,00 in unica soluzione ed €10.875,00 derivante dalla vendita del bene in Rocchetta a Volturno (IS) nel complesso edilizio "Residenza Valle Fiorita".

La convenienza della proposta è, quindi, rappresentata dal versamento delle somme da parte del fratello della Sig.ra Vangi in unica soluzione e dalla vendita della multiproprietà, il che consente di ipotizzare il regolare adempimento del piano, subordinatamente all'emissione del decreto di omologa da parte del Tribunale.

Tale proposta appare la più appetibile e proficua per il ceto creditorio nonché l'unica realmente applicabile al caso di specie.

In ordine alla prospettata convenienza, si fa presente che la mancata apertura del Piano comporterebbe la prosecuzione della procedura esecutiva individuale, con aumento delle spese in prededuzione riconnesse alla nomina di un custode e delegato alla vendita, a tutto svantaggio dei creditori e della ricorrente (che vedrebbe alienata la casa familiare), costringendo la stessa a sostenere ulteriori spese per la stipula di contratto di locazione ad uso abitativo.

In caso di mancata omologa del Piano vi è, pertanto, il fondato sospetto che la procedura individuale n.331/2017 continui sulla casa di famiglia, con probabili, quanto inevitabili (in

considerazione dell'attuale difficoltà del mercato) abbattimenti dei valori attribuiti al cespite laddove si considerino, come prassi, gli infruttuosi iniziali esperimenti di vendita.

L'attivo patrimoniale oggetto di procedura esecutiva, infatti, che oggi ammonta ad €300.000,00 di offerta minima ed è formato dalla sola casa familiare.

La casa familiare, pertanto, in caso di prosecuzione e/o inizio delle procedure esecutive immobiliari, stante la stasi del mercato immobiliare in questo momento storico, porterebbe ad un ipotetico realizzo di circa € 150.000,00, così abbattendo almeno del 50% il valore immobiliare del cespite, dal quale andranno poi detratte le spese di procedura di CTU, custode e delegato alla vendita, a fronte del piano di rientro in unica soluzione che porterebbe un attivo certo di € 160.875,00 (di cui € 150.000,00 in unica soluzione ed € 10.875,00 derivante dalla vendita del bene in Rocchetta a Volturno (IS) nel complesso edilizio "Residenza Valle Fiorita").

Appare lampante, dunque, la convenienza del Piano rispetto alle procedure esecutive individuali o all'alternativa liquidatoria di cui al nuovo CCII; inoltre, in tali ultimi casi la Sig.ra Vitti, costretta a sostenere ulteriori costi per affitto di immobile ad uso abitativo, vedrebbe perduta l'abitazione familiare a fronte di un implemento di costi vivi riconnessi alla locazione, insostenibile per il nucleo familiare dell'istante.

Si ripete, dunque, che l'omologa del su esteso Piano, invece, porterebbe ai creditori un realizzo senza alcun dubbio superiore rispetto alle prospettive liquidatorie (sia in tema di liquidazione del patrimonio ai sensi del CCII, che ancor meno in tema di procedure esecutive immobiliari) in quanto ai creditori viene prospettato un Piano di rientro che prevede l'esborso in loro favore di € 150.000,00 in unica soluzione oltre alla vendita della multiproprietà.

In definitiva si ritiene che la ricorrente possa legittimamente beneficiare della procedura ivi proposta, atteso che le disponibilità liquide della medesima non consente di onorare la complessiva esposizione debitoria, al netto delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, anche in considerazione delle entrate mensili di cui l'istante beneficia e che risultano esigue in raffronto agli esborsi mensili ed ai debiti complessivamente accumulati.

A ben guardare, se volessimo considerare la convenienza del Piano così come prospettato rispetto alle altre procedure di cui al CCII, andrebbe rilevato che la presente procedura risulta la più soddisfacente per la massa creditoria.

Peraltro, nel caso che ci occupa, le altre due procedure previste dal CCII sul sovraindebitamento risultano meno proficue, in quanto la "liquidazione controllata" non porterebbe ad alcun incremento e/o vantaggio economico dei creditori, specie se rapportato ai maggiori tempi di realizzo e diverrebbero, addirittura, nulle per tutti i creditori diversi dall'ipotecario; anche Agenzia Entrate, sulla scorta dei valori attribuiti al cespite dalla valutazione OMI, non potrebbe vedersi soddisfatta in misura superiore, rispetto a quella ivi prospettata.

Si specifica che è proprio il CCII a prevedere la possibilità della falcidia dei creditori ipotecari e privilegiati qualora venga dimostrato che l'alternativa liquidatoria non sia più soddisfacente per i medesimi creditori (art.67, co.4, CCII).

La norma in oggetto, infatti, così dispone: "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuito ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC."

La procedura di "concordato minore", invece, non può essere applicata atteso che la debitrice non è imprenditore o libero professionista ed i debiti non derivano da attività imprenditoriale.

La proposta formula con il Piano della Sig.ra Vitti Roberta, quindi, le consente di prospettare ai creditori un piano di rientro in unica soluzione (fatta eccezione del bene in multiproprietà), consentendo alla stessa Debitrice di non sacrificare l'abitazione principale su cui insiste ipoteca iscritta in favore del creditore ipotecario.

Le sottoscritte difensore ritengono che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di composizione della crisi per la ricorrente secondo il nuovo CCII.

La ricorrente intende avvalersi della procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore allo scopo di far fronte, nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale, alla propria esposizione debitoria, così evitando l'aggravamento del proprio indebitamento per spese, interessi ed ulteriori oneri.

La presente proposta di risoluzione della crisi è credibile e sostenibile giacché consente il superamento dello stato di crisi preservando la necessità di condurre una vita familiare decorosa, mettendo a disposizione dei creditori, sotto la vigilanza dell'OCC, la quota parte del proprio patrimonio immobiliare.

La proposta è formulata nel rispetto formale e sostanziale delle norme che regolano la procedura e, pertanto, è esclusa la manifesta inidoneità del piano.

Conclusioni

Per tutte le ragioni esposte, la ricorrente sig.ra Vitti Roberta, come rappresentata e difesa e con l'assistenza del professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi,

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dal CCII;
- considerato che il piano proposto è idoneo alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, avendo allo stesso tempo modo di offrire a loro stessi una possibilità di azzeramento del debito,

Chiede

Che l'ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, Voglia fissare l'udienza ex art.70


CCII per l'omologa del piano, disponendo la comunicazione della presente proposta e del decreto, **emettendo la seguente misura di protezione di cui all'art.70, co.4, CCII:**

- Sospensione della procedura esecutiva individuale n.331/2017 Trib. Bari, con vendita al 17.05.p.v.. in quanto la prosecuzione della stessa potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;
- Contestualmente disponendo il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché' le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati
- disponga per il relativo provvedimento una forma di pubblicità.


Si depositano, unitamente alla presente proposta di piano i documenti indicati nel presente ricorso.
Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.

Bari 9 maggio 2023

Roberta Vitti



Avv. Anna Losurdo



Avv. Sabrina Fiore

